



## **COMUNE DI MONZA**

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.**

## SOMMARIO

<i>CAPO I PRINCIPI GENERALI</i> .....	4
<i>Articolo 1 Ambito</i> .....	4
<i>Articolo 2 Costituzione del fondo</i> .....	4
<i>Articolo 3 Oggetto</i> .....	5
<i>Articolo 4 Destinatari</i> .....	5
<i>Articolo 5 Costituzione del gruppo di lavoro</i> .....	5
<i>Articolo 6 Definizione ruoli e funzioni</i> .....	6
<i>Articolo 7 Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche</i> .....	9
<i>Articolo 8 Suddivisione in lotti e contratti misti</i> .....	10
<i>CAPO II FONDO PER LAVORI PUBBLICI</i> .....	10
<i>Articolo 9 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – LAVORI PUBBLICI</i> .....	11
<i>Articolo 10 Disciplina delle varianti</i> .....	11
<i>Articolo 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro LAVORI PUBBLICI</i> .....	11
<i>CAPO III FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI FORNITURE</i> .....	12
<i>Articolo 12 Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo – SERVIZI E FORNITURE</i> .....	12
<i>Articolo 13 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro SERVIZI E FORNITURE</i> .....	13
<i>CAPO IV NORME COMUNI</i> .....	13
<i>Articolo 14 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo</i> .....	13
<i>Articolo 15 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti</i> .....	14
<i>Articolo 16 Compatibilità e limiti di impiego</i> .....	14
<i>Articolo 17 Termini per le prestazioni e definizione prestazioni rese</i> .....	15
<i>Articolo 18 Fasi propedeutiche al riconoscimento dell'incentivo</i> .....	15
<i>Articolo 19 Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento</i> .....	16
<i>Articolo 20 Riduzione del Fondo</i> .....	17
<i>Articolo 21 Termini temporali per la liquidazione</i> .....	17
<i>Articolo 22 Fondo per l'innovazione</i> .....	19
<i>Articolo 23 Orario di lavoro e spese accessorie</i> .....	19
<i>Articolo 24 Disposizioni transitorie e finali</i> .....	19
<i>Articolo 25 Rinvio dinamico e revisione</i> .....	20
<i>ALLEGATI</i> .....	21
<i>TABELLA A) – LAVORI PUBBLICI</i> .....	21
<i>TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE</i> .....	21

*TABELLA A.1) –RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI ..... 22*

*TABELLA B.1) – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ..... 23*

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 Ambito.**

1. Il presente Regolamento disciplina gli ambiti e i criteri generali di costituzione del fondo interno per le funzioni tecniche svolte dal personale del Comune di Monza secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modalità e i criteri di ripartizione dell'80% del Fondo suddetto tra il personale coinvolto, sono soggette alla contrattazione decentrata integrativa.
3. Per il periodo intercorrente tra il 19.04.2016 e la data di approvazione definitiva del presente Regolamento si rinvia alla disciplina di cui al successivo art. 24 comma 2.

### **Articolo 2 Costituzione del fondo.**

1. L'Amministrazione Comunale, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, a servizi ed a forniture, prevede una quota massima - come da TABELLE A e B allegate e parti integranti del presente Regolamento - calcolata sull'importo posto a base di gara (I.V.A. esclusa) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da destinare al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento. Tale somma è da intendersi comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo I.R.A.P. a carico del Comune e non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità ed i criteri previsti nel presente Regolamento e soggetti a contrattazione integrativa, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, in relazione a ciascun affidamento in cui vengono espletate le attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, e nel quadro economico dell'opera.
4. Per le acquisizioni di beni e di servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto.**

Gli incarichi per i quali è prevista l'erogazione del compenso sono quelli di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e precisamente:

- a) la programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- b) la verifica preventiva dei progetti;
- c) la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e la gestione delle fasi di stipula del contratto;
- d) il Responsabile Unico del Procedimento;
- e) la Direzione dei lavori;
- f) la Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- g) il collaudo tecnico/amministrativo, il collaudo statico e la verifica di conformità.

### **Articolo 4**

#### **Destinatari.**

1. La quota dell'80% del fondo costituito a norma del precedente art. 2 è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche previste dall'art. 113, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- Responsabile Unico del Procedimento;
- Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione;
- Soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, di controllo delle procedure di gara e di gestione delle fasi di stipula del contratto;
- Soggetti incaricati della Direzione dei lavori;
- Soggetti incaricati della Direzione dell'Esecuzione del Contratto;
- Soggetti incaricati del collaudo tecnico/amministrativo;
- Soggetti incaricati del collaudo statico;
- Soggetti incaricati della verifica di conformità;
- Collaboratori di supporto con qualifica tecnica o amministrativa.

### **Articolo 5**

#### **Costituzione del gruppo di lavoro.**

1. Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dirigente del Settore competente provvede ad individuare, tra il personale in possesso dei necessari requisiti, il Responsabile Unico del Procedimento di ogni singola procedura. In mancanza di individuazione formale, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore competente.

2. L'Amministrazione Comunale, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Dirigente preposto al Settore competente per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, su proposta del R.U.P., la struttura del gruppo di lavoro destinataria dell'incentivo. Per le attività svolte dal personale non appartenenti alla struttura organizzativa del Dirigente di cui al precedente periodo, lo stesso recepisce le indicazioni dei Dirigenti cui affeziona il personale interessato da tali attività.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura;
  - l'importo presunto a base di gara, al netto dell'I.V.A., dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura e la relativa presunta quota da destinare al Fondo Incentivo;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - il nominativo (nel rispetto della normativa sulla privacy) ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria professionale, ivi compresi gli eventuali collaboratori tecnici o amministrativi di supporto;
  - le percentuali di attribuzione dell'incentivo.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura del Settore competente per ogni singola opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare una equilibrata distribuzione degli incarichi.
6. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. All'interno del Gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
9. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal R.U.P. d'intesa con il Dirigente.

## **Articolo 6**

### **Definizione ruoli e funzioni.**

## 1. Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.).

1.1. La figura del R.U.P., deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento sulla base di quanto indicato ai punti 4. e 7. delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

1.2. Per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il R.U.P. deve essere un dipendente appartenente alla famiglia professionale tecnica; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al Responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

1.3. Il R.U.P. è responsabile e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1.4. Fermo restando quanto previsto all'art. 31, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.U.P. assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.

1.5. Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in argomento si fa rinvio alle richiamate Linee Guida dell'A.N.A.C. n.3.

1.6. Il R.U.P. può avvalersi di una struttura di supporto tecnico e amministrativo formata da dipendenti dell'Amministrazione Comunale e/o professionisti esterni, in quest'ultimo caso le quote di incentivo non assegnate a personale interno all'Ente costituisce economia.

## 2. Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture.

2.1. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa, oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'affidamento e necessarie a determinare l'inclusione e, quindi, la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

## 3. Incaricati per la verifica preventiva dei progetti.

3.1. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e segnatamente, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

3.2. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3.3. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al punto VII. delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018.

#### 4. I soggetti che effettuano il controllo degli atti di gara e che coadiuvano il R.U.P. nelle fasi di espletamento delle procedure di gara e di gestione delle fasi di stipula del contratto.

4.1. I soggetti che effettuano il controllo degli atti di gara e che coadiuvano il R.U.P. nelle fasi di espletamento delle procedure di gara e di gestione delle fasi di stipula del contratto dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di affidamenti e contratti pubblici.

#### 5. Uffici della Direzione dei Lavori (Direttore Lavori, Direttori operativi tra cui Coordinatore Sicurezza Esecuzione e Ispettori di cantiere) e della Direzione dell'Esecuzione.

5.1. Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, la normativa vigente offre la possibilità d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

5.2. L'Ufficio, laddove su proposta del R.U.P. venga istituito, è costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.

5.3. Il Direttore dei Lavori, svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, come previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo o di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

5.4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizi o di forniture è di norma il R.U.P., fermo restando quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 3/2016, par. 10.2.. Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione assicurando la regolare esecuzione da parte del contraente, in conformità ai documenti contrattuali.

6. Collaudatore tecnico amministrativo, collaudatore statico, incaricato della verifica di conformità, incaricato dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

6.1. L'incaricato del collaudo e l'incaricato della verifica di conformità sono nominati nell'ambito delle figure inserite in organico con idonea professionalità. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

6.2. In base a quanto previsto dall'art. 102, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le operazioni di collaudo l'Amministrazione nomina figure di elevata e specifica qualificazione che non si trovino in una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 102, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. Collaboratori di supporto.

7.1. È compreso nella ripartizione dell'incentivo il personale tecnico e amministrativo che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi, documenti, formali pareri e coloro che forniscono supporto nella contabilizzazione dei pagamenti e nella gestione delle spese (compreso personale amministrativo e tecnico al gruppo di lavoro indicato dai settori di appartenenza).

7.2. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del R.U.P., nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori/direzione Esecuzione Contratto e alla contabilizzazione, al collaudo/verifica di conformità (a titolo esemplificativo: registrazioni nel Bilancio Comunale, verifica coerenza finanziaria degli interventi inseriti nei documenti di programmazione, redazione capitolati, gestione amministrativa e contabile delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, pagamenti, elaborazione simulazioni, report, formali pareri).

8. Gli incarichi, ruoli e funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Dirigente competente, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.

9. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.

10. L'incentivo in ogni caso viene erogato, con riferimento ai lavori, ai servizi ed alle forniture in presenza di quanto stabilito dai successivi Capi II e III.

**Articolo 7**

**Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche.**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) i lavori in amministrazione diretta;
- b) gli acquisti di beni e di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per i quali, a norma dell'art. 113, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 3 di A.N.A.C., non è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a termini dell'art. 17;
- d) gli affidamenti *in house*;
- e) gli affidamenti diretti c.d. "puri" espletati senza previa procedura comparativa;
- f) gli affidamenti in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) gli affidamenti di lavori e di acquisto di beni e di servizi mediante adesione a strumenti di *e-procurement* (quali Convenzioni CONSIP, Convenzioni regionali, etc.) ivi comprese le Convenzioni stipulate da soggetti aggregatori;
- h) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i) i lavori di manutenzione ordinaria, anche conclusi mediante lo strumento degli Accordi Quadro, salvo quanto previsto nel successivo art. 9, c. 3, del presente Regolamento;
- l) le concessioni;
- m) i contratti di Partenariato Pubblico Privato.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sono oggetto degli incentivi di cui al presente Regolamento.

3. In riferimento al comma 1 lettera sub b), l'esclusione non interviene nel caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto diverso dal R.U.P. per gli appalti di valore superiore a 500.000,00 euro o di particolare complessità, così come precisato nel successivo art. 12 del presente Regolamento.

## **Articolo 8**

### **Suddivisione in lotti e contratti misti.**

1. In caso di affidamenti divisi per lotti, il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo. Non è ammesso il cumulo dei lotti per la determinazione del valore incentivante.

2. In caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni), si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **CAPO II**

### **FONDO PER LAVORI PUBBLICI**

## **Articolo 9**

### **Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo - LAVORI PUBBLICI.**

1. Le condizioni per la destinazione al Fondo e successiva attribuzione dell'incentivo risultano quelle di seguito indicate. Le stesse devono sussistere tutte contestualmente.
  - a) L'inserimento del lavoro/intervento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
  - b) per lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano, quindi, nel predetto Programma, è richiesta la redazione di un progetto e la relativa approvazione;
  - c) l'espletamento di una procedura comparativa di selezione (affidamento diretto mediato, procedura negoziata, procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedure ordinarie) che si concluda con l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione.
2. La misura effettiva degli importi da accantonare nel relativo fondo è indicata nella TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI, allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.
3. I compensi vengono riconosciuti anche per lavori di manutenzione ordinaria di particolare complessità che devono consistere in un'opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un'azione riparativa inquadrabile nella categoria di "lavori" (come previsto dalla lettera nn) dell'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Tali condizioni devono essere adeguatamente indicate e motivate nell'atto amministrativo di approvazione del quadro economico del lavoro.

## **Articolo 10**

### **Disciplina delle varianti.**

1. Le varianti o le modifiche dei contratti nel periodo di efficacia, conformi all'art. 106, cc. 1 e 2, e all'art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo applicando le percentuali previste nelle Tabelle A e B.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Articolo 11**

### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro LAVORI PUBBLICI.**

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità dell'opera, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Dirigente.
2. La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti, è quella risultante dall'Accordo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa o definita in via unilaterale e provvisoria dell'Amministrazione ex art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/2001.
3. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte dal personale identificato nel Gruppo di lavoro, gli importi dell'incentivo previsti per tali fasi non verranno liquidati e si configurano quali economie di spesa.
4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
5. Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lett. C del presente Regolamento.

### **CAPO III**

#### **FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI FORNITURE**

##### **Articolo 12**

##### **Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo e criteri per la determinazione della percentuale del Fondo - SERVIZI E FORNITURE.**

1. Le condizioni per la destinazione al Fondo e successiva attribuzione dell'incentivo risultano quelle di seguito indicate. Le stesse devono sussistere tutte contestualmente.
  - a) l'inserimento del servizio/fornitura nel Programma Biennale di acquisti di servizi e di forniture;
  - b) la nomina del Direttore Esecuzione del Contratto per servizi /forniture di valore superiore ad euro 500 mila ovvero di particolare complessità. Ai sensi delle Linee guida A.N.A.C. n. 3/2016, par. 10.2., risultano di particolare complessità gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico/informatico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
  - c) l'espletamento di una procedura comparativa di selezione (affidamento diretto mediato, procedura negoziata, procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., procedure ordinarie), che si concluda con l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione.

2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo la TABELLA B - SERVIZI/FORNITURE allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale.

3. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, con prevalenza dei lavori, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

### **Articolo 13**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro SERVIZI E FORNITURE.**

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dei servizi e delle forniture, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del Dirigente.

2. La ripartizione del Fondo funzioni tecniche tra i vari dipendenti, è quella risultante dall'Accordo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa o definita in via unilaterale e provvisoria dell'Amministrazione ex art. 40, comma 3 ter, D. Lgs. n. 165/2001.

3. Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte dal personale identificato nel Gruppo di lavoro, gli importi dell'incentivo previsti per tali fasi non verranno liquidati e si configurano quali economie di spesa.

4. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

5. Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, c. 1, lett. C del presente Regolamento.

## **CAPO IV NORME COMUNI**

### **Articolo 14**

#### **Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.**

1. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è riconosciuta per le

attività effettivamente svolte e quantificate secondo le modalità e le forme previste dal presente Regolamento.

### **Articolo 15**

#### **Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti.**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. Resta fermo che il ricorso a prestazioni esterne è possibile unicamente in caso di carenza in organico di idonee professionalità certificata dal Responsabile Unico del Procedimento. La carenza in organico di personale è certificata solo all'esito di previa ricognizione delle professionalità interne, come disciplinata all'art. 9 del vigente *“Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma”*.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento svolte dal personale del Comune di Monza a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, sono a carico della Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento svolte a favore del Comune di Monza dal personale di altre Amministrazioni, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti all'Amministrazione da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

### **Articolo 16**

#### **Compatibilità e limiti di impiego.**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o di forniture possono partecipare, anche contemporaneamente, a più affidamenti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente Regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune di Monza provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative agli eventuali incentivi erogati da altre stazioni appaltanti.

## **Articolo 17**

### **Termini per le prestazioni e definizione prestazioni rese.**

1. Nel provvedimento dirigenziale di costituzione del Gruppo di Lavoro devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. Fermo restando, ai fini della liquidazione dell'incentivo, l'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione, le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture con l'emanazione del relativo provvedimento, consistente nel Programma OOPP (quando necessario) e Piano Biennale Acquisti di beni e servizi, e nell'idonea copertura finanziaria nel Bilancio Comunale;
  - b) per la verifica dei progetti con l'invio al R.U.P. della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di gara con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione (determinazione dirigenziale di adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione);
  - d) per la fase di gestione dei contratti con la stipula/sottoscrizione degli stessi;
  - e) per l'esecuzione dei contratti, in caso di lavori, con l'approvazione degli stati di avanzamento;
  - f) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - g) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale compreso il certificato di agibilità nei casi previsti dalla normativa, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
  - h) per il collaudo statico con la sottoscrizione e l'acquisizione del certificato di collaudo compreso il certificato di agibilità nei casi previsti dalla normativa;
  - i) per le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo ed organi tecnici di pre-contenzioso e contenzioso.

## **Articolo 18**

### **Fasi propedeutiche al riconoscimento dell'incentivo.**

1. Completate le fasi del procedimento ed adottato il relativo provvedimento conclusivo come definite dal successivo art. 21, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, sentiti anche i Dirigenti a cui afferiscono i componenti del medesimo gruppo di altri settori, con apposito provvedimento:
  - certifica la prestazione effettuata procedendo alla verifica del rispetto dei termini fissati nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro;

- definisce l'importo definitivo a base del compenso incentivante;
- determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo di lavoro in base alle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e delle attività effettivamente prestate dai componenti;
- definisce l'eventuale riduzione del compenso, secondo quanto previsto dall'art. 20 nel caso in cui non vengano rispettati i costi o i termini per la conclusione previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oggetto dell'incentivo;
- dispone la liquidazione degli importi spettanti ai componenti del gruppo di lavoro.

2. Ai provvedimenti di liquidazione dovrà essere allegata apposita scheda, indicando le attività assegnate e svolte, la percentuale di attribuzione realizzata, il rispetto dei tempi assegnati e le eventuali riduzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

3. Per quanto riguarda i provvedimenti di liquidazione riferiti a periodi antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i medesimi provvedimenti dovranno contenere quanto previsto dall'art. 5 del Presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 113, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono economie.

5) Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nelle Tabelle di ripartizione dell'incentivo.

4

## **Articolo 19**

### **Verifica della corretta applicazione del presente Regolamento**

1. In fase di liquidazione degli incentivi tecnici, la verifica è attuata:

- dalla struttura che verrà individuata con provvedimento del Direttore Generale o del Segretario Generale circa la corretta applicazione del presente Regolamento;
- dalla direzione finanziaria in sede di apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.

2. Periodicamente sarà data comunicazione tramite la Intranet dell'elenco dei lavori/servizi in fase di liquidazione (comunque prima della liquidazione stessa), in modo che il personale interessato possa prenderne visione.

**Articolo 20**  
**Riduzione del Fondo.**

1. L'incentivo è ridotto in relazione a incrementi dei tempi e/o dei costi previsti rispettivamente dal cronoprogramma e dal quadro economico, al netto del ribasso di gara offerto, per responsabilità ascrivibili ai dipendenti interessati, secondo i seguenti criteri:

Incrementi tempo			Incrementi costo		
+ 10%	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma	-5%	0-10%	Rispetto al costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura aggiudicato nell'affidamento al netto del ribasso	-5%
+ 20%		-15%	11-30%		-10%
+ 40%		-35%	31-50%		-30%
+ 60%		-50%	51-70%		-50%
+ 80%		-60%	71-100%		-60%
+ 100%		-80%	101-200%		-80%
+ 200%		-100%	oltre 200%		-100%

2. Ai fini dei calcoli della riduzione dell'incentivo di cui al comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture, i tempi ed i costi conseguenti alle modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 e dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. La riduzione dell'incentivo di cui al comma 1 non si applica in nei casi in cui l'incremento dei tempi e dei costi sia ascrivibile a cause esogene non controllabili dall'amministrazione.

4. In caso di incremento sia di tempi che di costi che comportano entrambi una riduzione dell'incentivo, sarà applicata, tra le due applicabili, la percentuale di penalità di maggior valore.

5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente preposto alla struttura competente contesta, per iscritto, i rilievi relativi agli incrementi di tempi e/o di costi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, da presentare entro 10 giorni, garantendo il contraddittorio, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. In caso di accertamento negativo, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto dal presente articolo.

**Articolo 21**  
**Termini temporali per la liquidazione.**

1. Fermo restando il presupposto di adozione della determinazione dirigenziale contenente il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, la liquidazione degli incentivi avviene, con rifer-

imento alle diverse fasi per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, entro 45 giorni dall'accertamento ex art. 18, comma 1, del presente Regolamento e, comunque, nel primo mese utile per il riconoscimento delle spettanze, sulla base di quanto dettagliato nel prospetto nel seguito riportato. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati (alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento) dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione. Tali acconti, corrisposti annualmente, dovranno essere proporzionali allo stato di avanzamento e non potranno superare globalmente il 30% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 70% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo e del certificato di agibilità nei casi previsti dalla normativa ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione.

INCENTIVI RELATIVI a:	TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRIGENTE EX ART. 18, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO	TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
<p>FASE DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA (lavori, servizi, forniture)</li> <li>• VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI</li> <li>• CONTROLLO PROCEDURE DI GARA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO</li> </ul>	<p>ENTRO 45 GIORNI dalla <u>stipula del contratto</u></p>	<p>ENTRO 45 gg dall'accertamento ex art. 18, comma 1 del Regolamento e, comunque, nel primo mese utile per il riconoscimento delle spettanze</p>
<p>FASE ESECUTIVA in caso di liquidazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un'unica soluzione dell'intera quota spettante</li> <li>• del SALDO relativo a lavori, servizi o forniture di durata pluriennale con acconti liquidati annualmente in base allo Stato Avanzamento Lavori</li> </ul>	<p>ENTRO 45 GIORNI <u>dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali</u>, intendendo per tali secondo quanto previsto dalla normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il certificato di collaudo e di agibilità se previsto dalla normativa;</li> <li>• il certificato di regolare esecuzione</li> <li>• la certificazione concernente la positiva verifica di conformità</li> </ul>	<p>ENTRO 45 gg dall'accertamento ex art. 18, comma 1 del Regolamento e, comunque, nel primo mese utile per il riconoscimento delle spettanze</p>
<p>FASE ESECUTIVA in caso di liquidazione di incentivi relativi a lavori, servizi o forniture con durata pluriennale e con incentivi liquidati su base annuale proporzionalmente allo Stato di Avanzamento dei Lavori</p>	<p>ENTRO IL 15 FEBBRAIO DI OGNI ANNO: per la presente fattispecie l'accertamento ex art. 18, comma 1, del Regolamento è prodotto su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati (alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento) dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione</p>	<p>ENTRO 45 gg dall'accertamento ex art. 18, comma 1 del Regolamento e, comunque, nel primo mese utile per il riconoscimento delle spettanze</p>

## **Articolo 22**

### **Fondo per l'innovazione.**

1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, o dalla quota parte vincolata in caso di cofinanziamenti, è destinato all'innovazione e in particolare per le seguenti attività e beni:

a) acquisto di strumentazioni, quali ad esempio hardware e attrezzature informatiche (plotter, computer, tablet, pc portatili, strumenti di rilievo, calcoli e misurazione ecc.) software (licenze autocad, licenze programmi di calcolo agli elementi finiti per il calcolo strutturale e geotecnico ecc) e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture con particolare attenzione alla riqualificazione del parco autovetture e motocicli con miglioramento dell'efficienza energetica e abbattimento emissioni inquinanti;

b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

d) per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. La competenza per l'adozione dei relativi provvedimenti di ripartizione delle risorse sono in capo alla Direzione Generale/Segretario Generale e sono normalmente delegate ai Dirigenti.

## **Articolo 23**

### **Orario di lavoro e spese accessorie**

1. Le attività contemplate dal presente Regolamento sono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati e lo svolgimento delle altre attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

## **Articolo 24**

### **Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento, si applica agli appalti di lavori, di servizi e di forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le relative risorse siano state accantonate per i singoli appalti di lavori, di servizi e di forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci.

2. Con riferimento al riconoscimento degli incentivi, si applica quanto segue:

- gli incentivi sono riconosciuti per le attività effettuate dopo il 1/1/2018 data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017 di modifica dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento sia alle attività svolte sia ai contratti affidati dopo tale data;
- non è invece possibile riconoscere alcun incentivo per le attività compiute tra il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il 31/12/2017 per effetto dei limiti di spesa al salario accessorio del personale degli Enti Locali di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 235, L. n. 208/2015 e art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

#### **Articolo 25**

##### **Rinvio dinamico e revisione.**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, previa contrattazione delle conseguenti formali modificazioni al presente regolamento, qualora le materie modificate siano oggetto di contrattazione integrativa.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

## ALLEGATI

### TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori		(a) Percentuale da applicare *	(b) Valore MINIMO Fondo Funzioni Tecniche per ciascuna classe di importo *
<=	1.000.000 €	2,00%	-
>	1.000.000 € <= 5.548.000 €	1,80%	20.000,00 €
>	5.548.000 € <= 7.500.000 €	1,60%	99.864,00 €
>	7.500.000 € <= 10.000.000 €	1,40%	120.000,00 €
>	10.000.000 € <= 15.000.000 €	1,20%	140.000,00 €
>	15.000.000 € <= 25.000.000 €	1,00%	180.000,00 €
>	25.000.000 € <= 40.000.000 €	0,75%	250.000,00 €
>	40.000.000 € <= 60.000.000 €	0,60%	300.000,00 €
>	60.000.000 €	0,45%	360.000,00 €

### TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi e delle Forniture		(a) Percentuale da applicare *	(b) Valore MINIMO Fondo Funzioni Tecniche per ciascuna classe di importo *
<=	500.000,00 € <i>(solo in caso di nomina D.E.C.)</i>	2,00%	-
>	500.000,00 € <= 3.000.000,00 €	1,80%	10.000,00 €
>	3.000.000,00 € <= 5.000.000,00 €	1,60%	54.000,00 €
>	5.000.000,00 € <= 7.500.000,00 €	1,40%	80.000,00 €
>	7.500.000,00 € <= 10.000.000,00 €	1,20%	105.000,00 €
>	10.000.000,00 € <= 15.000.000,00 €	1,00%	120.000,00 €
>	15.000.000,00 € <= 25.000.000,00 €	0,75%	150.000,00 €
>	25.000.000,00 € <= 40.000.000,00 €	0,60%	187.500,00 €
>	40.000.000,00 € <= 60.000.000,00 €	0,45%	240.000,00 €
>	60.000.000,00 €	0,30%	270.000,00 €

\* il valore del Fondo Funzioni Tecniche è determinato applicando per ciascuna classe di importo, le percentuali di cui alla colonna (a), stante che tale valore non può comunque essere inferiore all'importo massimo riconosciuto per la classe di importo immediatamente precedente, come riportato nella colonna (b)

**TABELLA A.1) -RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI**

FUNZIONE AFFIDATA		FASE PROGRAMMAZIONE		FASE VERIFICA		FASE AFFIDAMENTO		FASE ESECUZIONE		TOTALE
		5,5%		18,0%		17,5%		59,0%		
		Pesi ruoli	% PROGRAMMAZIONE	Pesi ruoli	% VERIFICA	Pesi ruoli	% AFFIDAMENTO	Pesi ruoli	% ESECUZIONE	
A	<b>Responsabile Unico del Procedimento e supporto:</b>		3,0%		9,0%		12,0%		13,0%	37,0%
	RUP	90%	2,7%	90%	8,1%	90%	10,8%	90%	11,7%	33,3%
	SUPPORTO amministrativo e tecnico al RUP (incluso RESPONSABILE PRATICA AGIBILITÀ, se nominato e se diverso dal RUP) - esclusa Ragioneria, CUA, Ufficio Contratti, Ufficio programma triennale LLPP (addetti da 1 a n) *	10%	0,3%	10%	0,9%	10%	1,2%	10%	1,3%	3,7%
B	<b>Strutture coinvolte nella programmazione della spesa - RAGIONERIA + Programmazione LLPP:</b>		2,5%							2,5%
	RAGIONERIA (addetti da 1 a n) *	60,0%	1,5%							1,5%
	UFFICIO PROGRAMMA TRIENNALE LLPP E MONITORAGGI (addetti da 1 a n) *	40,0%	1,0%							1,0%
C	<b>Verificatore progettazione e supporto:</b>				9,0%					9,0%
	VERIFICATORE			70%	6,3%					6,3%
	SUPPORTO TECNICO AL VERIFICATORE (addetti da 1 a n) *			30%	2,7%					2,7%
D	<b>Incaricati del controllo delle procedure di gara e di coadiuvo del RUP nelle fasi di espletamento delle procedure di gara e di gestione della stipula del contratto:</b>						5,5%			5,5%
	CUA o altro ufficio preposto alle procedure di affidamento (addetti da 1 a n) *					80%	4,4%			4,4%
	UFFICIO Contratti (addetti da 1 a n) *					20%	1,1%			1,1%
E	<b>Direzione dei lavori:</b>								36,0%	36,0%
	DIRETTORE LAVORI (quota da ripartire in presenza di DL specialistiche interne)							64,0%	23,04%	23,04%
	DIRETTORE OPERATIVO C.S.E. (COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE)							12,0%	4,32%	4,32%
	DIRETTORE OPERATIVO							10,0%	3,60%	3,60%
	ISPETTORE CANTIERE							6,0%	2,16%	2,16%
	RAGIONERIA (addetti da 1 a n) *							6,0%	2,16%	2,16%
	SUPPORTO amministrativo e tecnico al Direttore Lavori - esclusa Ragioneria, CUA, Ufficio Contratti, Ufficio programma triennale LLPP (addetti da 1 a n) *							2,0%	0,7%	0,7%
F	<b>Collaudatore/ Certificatore regolare esecuzione e supporto:</b>								10,0%	10,0%
	COLLAUDATORE/D.L.							80%	8,0%	8,0%
	ASSISTENTE COLLAUDO (addetti da 1 a n) *							20%	2,0%	2,0%

**TABELLA B.1) - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

		FASE PROGRAMMAZIONE		FASE AFFIDAMENTO E GESTIONE STIPULA CONTRATTO		FASE ESECUZIONE		
		5,5%		25,0%		69,5%		100,0%
FUNZIONE AFFIDATA		Pesi ruoli	% PROGRAMMAZIONE	Pesi ruoli	% FASE AFFIDAMENTO E GESTIONE STIPULA CONTRATTO	Pesi ruoli	% FASE ESECUZIONE	TOTALE
A	<b>Responsabile Unico del Procedimento e supporto:</b>		3,0%		19,0%		20,5%	42,5%
	RUP	80%	2,4%	80%	15,2%	80%	16,4%	34,0%
	SUPPORTO amministrativo e tecnico al RUP - esclusa Ragioneria, CUA, Ufficio Contratti, Ufficio programma biennale servizi e forniture (addetti da 1 a n) *	20%	0,6%	20%	3,8%	20%	4,1%	8,5%
B	<b>Strutture coinvolte nella programmazione della spesa - RAGIONERIA + CUA FASE PROGRAMM. PIANO BIENNALE:</b>		2,5%					2,5%
	RAGIONERIA (addetti da 1 a n) *	60,0%	1,5%					1,5%
	CUA (addetti da 1 a n) *	40,0%	1,0%					1,0%
C	<b>Incaricati del controllo delle procedure di gara e di coadiuvo del RUP nelle fasi di espletamento delle procedure di gara e di gestione della stipula del contratto:</b>				6,0%			6,0%
	CUA (addetti da 1 a n) *			85%	5,1%			5,1%
	UFFICIO Contratti (addetti da 1 a n) *			15%	0,9%			0,9%
D	<b>Direttore Esecuzione del Contratto e supporto:</b>						39,0%	39,0%
	Direttore Esecuzione Contratto					80%	31,2%	31,2%
	RAGIONERIA (addetti da 1 a n) *					10%	3,9%	3,9%
	SUPPORTO amministrativo e tecnico al DEC - esclusa Ragioneria, CUA, Ufficio Contratti, Ufficio programma triennale LLPP (addetti da 1 a n) *					10%	3,9%	3,9%
E	<b>Certificatore regolare esecuzione contratto e supporto:</b>						10,0%	10,0%
	Certificatore regolare esecuzione contratto					80%	8,0%	8,0%
	SUPPORTO amministrativo e tecnico al Certificatore - esclusa Ragioneria, CUA, Ufficio Contratti, Ufficio programma triennale LLPP (addetti da 1 a n) *					20%	2,0%	2,0%

\* NOTA tabelle A.1 e B.1: la ripartizione dell'incentivo tra ciascun addetto è definita dal dirigente in base alla valutazione del contributo fornito da ciascun addetto. Nel caso i diversi ruoli non si avvalsero delle figure di supporto, la percentuale del supporto è riconosciuta a ciascuno specifico ruolo